

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI



Il giorno 14/03/2021 presso la sede di Bissona è convocata l'assemblea dei soci della P.A. Croce di Malta per deliberare in via ordinaria e straordinaria il seguente P.D.G.

DELIBERA ORDINARIA:

- 1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'assemblea
- 2) Approvazione del verbale dell'Assemblea precedente
- 3) Relazione del Presidente
- 4) Presentazione del Bilancio consuntivo anno 2019 - relazione dei Revisori
- 5) Presentazione del Bilancio preventivo anno 2020
- 6) Presentazione del Bilancio ~~preventivo~~ ~~consuntivo~~ anno 2020 - relazione dei Revisori
- 7) Presentazione del Bilancio preventivo anno 2021
- 8) Dimissioni Dilettivo per Termine mancato
- 9) Elezione commissione elettorale e convocazione elezioni
- 10) Varie ed eventuali

DELIBERA STRAORDINARIA:

- 1) Approvazione Nuovo Statuto e Regolamento in base alla nuova normativa del terzo settore.
- Sono presenti 33 soci come da el



legato n° 1

Il Presidente Faxe Elisa ringrazia i soci intervenuti e chiede visto l'importanza dell'argomento di invertire l'ordine del giorno iniziando dal punto n° 10 con delibera straordinaria che viene approvata dai soci.

1) Viene nominato come Presidente dell'assemblea il signor Ignazio Simone e come segretario Poggio no Cinzia.

1) STR L'avvocato Delimaenzi Paolo illustra lo statuto ed il regolamento spiegando il motivo della nuova redazione.

Terminata la lettura dei suddetti il Presidente chiede se ci sono domande. Non essendoci stata nessuna richiesta di spiegazione lo statuto viene approvato all'unanimità allegati n° 9 e 10.

2) Viene letto in assemblea il Verbale del 12/04/2018 che viene approvato all'unanimità.

3) Relazione del Presidente Faxe Elisa come da allegato n° 12.

4) Il presidente Elazione sul bilancio consuntivo anno 2018 elegge la relazione dei revisori dei conti come da allegati n° 3 e n° 4.

5) Presentazione rendiconto preventivo 2020 come da allegato n° 5.

6) Presentazione del bilancio consuntivo



Handwritten text, mostly illegible due to fading and bleed-through. The text appears to be organized into several paragraphs across the page.



No opposto come da allegato n° 6.

7) Presentazione del bilancio preventivo per l'anno 2021 come da allegato n° 7.

Il Presidente relazione sui suddetti punti e si chiede l'approvazione ottenuta all'unanimità.

8) Il Presidente Fausto Eliso riferisce riguardo le dimissioni del direttivo per finire mandato come da allegato n° 8.

9) Si chiede all'assemblea la partecipazione e costituire la commissione elettorale per le elezioni del nuovo direttivo che si effettuerà il 10/06/21 dalle ore 10 alle ore 18.

Si propone come Presidente di commissione il Signor Isnardi Simone, come segretario la Signora De Vincenzi Paola e come scrutatori la Signora Lenzi Daniela, la Signora Polizzi Luciana e il Signor Boccardo Marco.

L'assemblea approva all'unanimità.

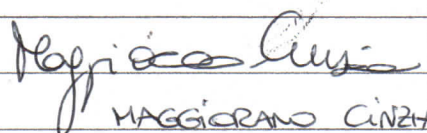
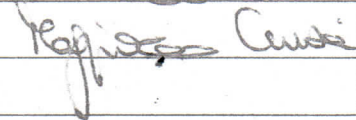
10) Votazioni ed eventuali non essendo nulla in merito alle ore 16:15 l'assemblea viene conclusa dal Presidente Isnardi Simone.

IL PRESIDENTE



ISNARDI SIMONE

LA SEGRETARIA



MAGGIORANO CINZIA

Handwritten text, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side of the page. The text appears to be organized into several paragraphs.



STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del c.c., e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "P.A. Croce di Malta ODV", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel RUNTS, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Boissano. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Assemblea degli associati e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. Il simbolo dell'Associazione è formato da un cerchio colorato al suo interno di rosso e all'interno del quale è inserita una croce bianca a otto punte, (detta anche Croce di San Giovanni), contornata a sua volta da un sottile cerchio bianco, intorno al quale è presente la scritta "P.A. Croce di Malta Boissano"

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a) interventi e prestazioni sanitarie;
 - b) prestazioni socio – sanitarie;
 - c) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
 - d) servizio di trasporto socio sanitario a mezzo di autoambulanza e/o automedica;
 - e) gestione di servizi sociale, sociosanitari o assistenziali;
 - f) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o mediante collaborazione con le strutture pubbliche;
 - g) donazione di sangue e organi;
 - h) iniziative di formazione ed informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di formazione del volontariato;
 - i) iniziative per la prevenzione delle malattie, anche in collaborazione con organizzazioni private o pubbliche;
 - l) iniziative di protezione civile e tutela dell'ambiente;
 - m) attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, comprese promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - n) promozione e organizzazione della solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, dal 1° al 3° e denominata in materia di "Fondo del Terzo Settore denominato F.A. Croce di Malta (COTV)", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel R.D. 17/2017, sezione organizzativa di volontariato, iscritto ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "COTV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano, il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Assemblea degli associati e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. Il simbolo dell'Associazione è formato da un cerchio colorato al suo interno di rosso e all'interno del quale è inserita una croce bianca a otto punte, (detta anche Croce di San Giovanni), circondata a sua volta da un sottile cerchio bianco, intorno al quale è presente la scritta "F.A. Croce di Malta Boissano".

Finalità e Attività

- L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 10 del D. Lgs. 117/2017:
- a) interventi e prestazioni sanitarie;
 - b) prestazioni socio - sanitarie;
 - c) servizi di trasporto sanitario e di emergenza medica;
 - d) servizi di trasporto socio sanitario, a mezzo di ambulanza con automedici;
 - e) gestione di servizi sociali, socio-sanitari e assistenziali;
 - f) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o mediante collaborazione con le strutture pubbliche;
 - g) donazione di sangue e organi;
 - h) iniziative di formazione ed informazione sanitaria, educative, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di formazione del volontariato;
 - i) iniziative per la prevenzione delle malattie, anche in collaborazione con organizzazioni private o pubbliche;
 - j) iniziative di protezione civile e tutela dell'ambiente;
 - k) attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, comprese promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - l) promozione e organizzazione della solidarietà tra suoi promotori della solidarietà e del dolore.



- o) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, a sostegno dei soggetti anziani, con disabilità, o comunque dei soggetti in condizioni di difficoltà anche temporanea;
 - p) promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli, della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - q) promozione ed assistenza ai diritti dell'infanzia;
 - r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;
 - s) attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse principale e strumentale alle attività di carattere generale sopracitate, secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla normativa del terzo settore.
2. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione di volontariato potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati e volontari - procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è a carattere aperto.

o organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, a sostegno dei soggetti anziani, con disabilità o comunque dei soggetti in condizioni di difficoltà anche temporanea;

h) promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli, della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

i) promozione ed assistenza ai diritti dell'infanzia;

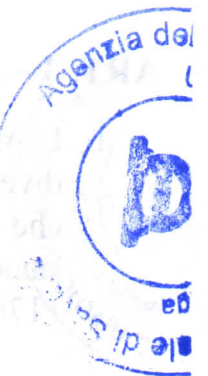
j) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;

k) attività diverse di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse principale e strumentale alla attività di carattere generale sopracitate, secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla normativa del terzo settore.

5. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e svolgendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

6. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui costituisca finalità e metodi nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Attività diverse



7. L'Associazione può esercitare ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e che svolte secondo criteri e limiti definiti dal decreto applicativo del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divisione distribuzione utili

1. L'Associazione esprime ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio complessivo di eventuali riserve, nonché, entrate, comprese denominare è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria in fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque determinati, durante la vita dell'Associazione, a fondazioni, associazioni, enti pubblici e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altro ipotesi di scioglimento, liquidazione, del gruppo associativo.

ART. 5 - Associati e volontari - procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è a carattere aperto.

2. Sono definiti associati tutte le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato, ai sensi del D.Lgs.117/2017, che si riconoscono nel presente statuto, ne condividono le finalità e ne sottoscrivono annualmente l'adesione con richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. Gli associati si distinguono in:
- Volontari: coloro che prestano attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, sulla base di una libera scelta personale;
- Ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa, versando i contributi nella misura ed entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- Onorari: coloro che aderiscono all'associazione con una cifra superiore a quella versata dai Soci ordinari e, con particolare interessamento, contribuiscono alla valorizzazione materiale e morale dell'Associazione.
- Benemeriti: coloro che hanno dato o tutt'ora danno lustro all'Associazione per meriti particolari o con consistenti contributi economici.
4. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e, comunque, rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
- L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.
7. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto, con effetto immediato;
 - mancato versamento della quota associativa entro l'anno di riferimento.
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi come: comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione; persistenti o rilevanti violazioni degli obblighi statutari, del regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali, danni materiali o morali di particolare gravità arrecati all' Associazione, azioni di insubordinazione a qualsiasi livello nei confronti del Direttivo, del Direttore dei Servizi e/o Direttore Sanitario.



5. Sono definiti associati anche le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato in senso del D.Lgs. 117/2017, che si riconoscono nel presente statuto, ne condividono le finalità e ne rispettano gli organismi. L'adesione non richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta.

6. Gli associati si distinguono in:

Volontari: coloro che prestano attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, sulla base di una libera scelta personale;

Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione e che conseguono la quota associativa versando i contributi nella misura ed entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;

Onorari: coloro che aderiscono all'Associazione con una cifra superiore a quella versata dai soci ordinari e con particolare interesse;

Le persone che hanno dato il contributo hanno diritto all'Associazione per meriti particolari e con consenso dell'Assemblea.

4. E' concessa la possibilità di nominare: come associati anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque, nessun numero al di fuori di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, inviare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione a comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Provvisori.

5. Gli associati versano il contributo all'Associazione per:

- ammissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto, con effetto immediato;

- mancato versamento della quota associativa entro l'anno di riferimento;

- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita del requisito di legge (in caso di persona giuridica);

- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi come comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione, persistenza o reiterata violazione degli obblighi statutari, del regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali, danno morale o motivi di particolare rilevanza antecati all'Associazione, azione di molestazione a qualsiasi livello nei confronti del Direttore del Terzo Settore o Servizi e/o Direttore

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a favore dell'Associazione, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
 - in particolare i Volontari devono tenere un comportamento che non sia in contrasto con il codice etico se presente, con il regolamento e con il presente Statuto.

ART. 7 – Assicurazione obbligatoria dei Volontari

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Volontari e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al Volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente stesso o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 6 - Funzioni e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:

partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
potere del pieno ed esclusivo diritto di proporre e controllare l'andamento;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a favore dell'Associazione, secondo il disposto degli organi sociali e in senso di legge;
ricevere dall'Associazione, all'Associazione;
esaminare i libri sociali, facendone pervenire richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il dovere di:
rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno personale;
versare la quota associativa secondo l'impegno convenzionalmente stabilito;
non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
in particolare i Volontari devono ad comportamento che non sia in contrasto con il codice etico se presente, con il regolamento e con il presente Statuto.

ART. 7 - Associazione/Obblighi dei Volontari

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Volontari e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei Volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né di lucro né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.
3. Ai Volontari possono essere sottoposti, inosservate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sotto termini massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 11/2001.
4. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o ausiliario e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente stesso o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
7. L'associato è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio Direttivo della volontà di svolgere attività di volontariato negli stessi ambiti in cui opera l'Associazione presso altri enti. La mancata comunicazione è considerata comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Direttore dei Servizi;
- Direttore Sanitario;
- Collegio dei Probiviri;

Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);

Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 – Assemblea degli associati

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. L'Assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima

5. L'Associazione deve assicurare i volontari con adeguati reclutamenti e le iniziative connesse allo svolgimento dell'attività in volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi in base dell'art. 15 del D.Lgs. 117/1977.
6. L'Associazione è tenuta a iscriversi in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
7. L'associato è tenuto ad informare l'Associazione di qualsiasi attività di volontariato svolta negli stessi ambiti in cui opera. L'Associazione presso altri enti, a sua iniziativa, è considerata comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione.

ART. 8 - Organi sociali, gestione e durata

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Direttore dei Servizi;
 - il Direttore Amministrativo;
 - il Collegio dei Probatori;
 - l'Organo di controllo (eventuale) - nominato ai sensi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/1977;
 - l'Organo di Revisione (eventuale) - nominato ai sensi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/1977;
2. I componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso del requisito di cui all'articolo 2077, vengono nominati dal collegio probatorio, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovate successivamente, effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. L'Assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni attività che il Presidente lo ritenga necessario.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, e deve convocare la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima del primo martedì 24 ore dalla prima



convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggistica istantanea su cellulare con notifica di avvenuta ricezione.

4. L'Assemblea è, inoltre, convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare solo un associato. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
8. Sono nuovi associati coloro che, per la prima volta, fanno richiesta di ammissione all'Associazione o coloro che non hanno versato in modo continuativo la quota associativa annuale.

Art. 10 – Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

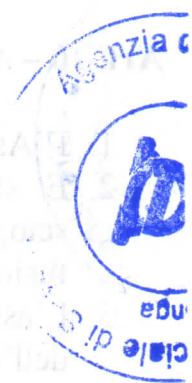
2. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione.

3. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea si riterrà valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
4. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. L'assemblea è ordinaria per tutte le questioni non rientranti nell'ambito dell'assemblea straordinaria e:
 - a) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determina il numero, elezione e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
 - e) elegge e revoca i componenti dell'eventuale organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;

- convocazione. Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax e-mail, messaggio istantaneo o telefonico con notifica di avvenuta ricezione.
1. L'assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga necessario.
2. I voti di nomina sono paritari, mentre quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e dell'incarico in cui il Presidente ha rilevanza operativa in ragione della rilevanza.
3. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
4. L'associato ha un voto. L'associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in caso alla convocazione. L'associato può rappresentare solo un associato. Delle funzioni dell'assemblea e relativi il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante è conservata presso il sede dell'Associazione.
5. Sono nuovi associati coloro che per la prima volta fanno richiesta di adesione all'Associazione o coloro che non hanno versato in modo continuativo la quota associativa annuale.

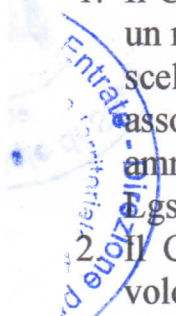
Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione.
3. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, decide e modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione l'assemblea si riunisce con la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
4. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. L'assemblea è ordinaria per tutte le questioni non riservate nell'ambito dell'assemblea straordinaria.
- a) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approva l'eventuale programma annuale e l'eventuale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determina il numero, l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- e) elegge e revoca i componenti dell'eventuale organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 29 del Codice del Terzo settore.



- f) elegge e revoca l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - g) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
6. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11 – Consiglio direttivo

- 
- 1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo 9 membri. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
 - 2. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
 - 3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
 - 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno sei volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
 - 5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, o tramite servizio di messaggistica istantanea con notifica di ricezione con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
 - 6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non

eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- nomina, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente e il Direttore dei Servizi;
- nomina il Direttore Sanitario
- amministra l'Associazione;
- delibera la convocazione dell'assemblea dei soci;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- decide l'ammontare della quota associativa annuale;
- adotta, in generale, tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione ed al corretto funzionamento dell'Associazione.

8. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, almeno una volta all'anno, e del Consiglio Direttivo almeno sei volte all'anno e, comunque, ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

clero e procedendo all'elezione del nuovo presidente nella prima Assemblea.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- 1. nominare, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore dei Servizi;
- 2. nominare il Direttore Amministrativo;
- 3. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- 4. predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale. Il bilancio d'esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e, se previsto, alla nomina dell'Assemblea;
- 5. autorizzare il programma di lavoro, provvedendo a coordinare l'attività e autorizzando la spesa;
- 6. curare la tenuta dei libri sociali di cui è responsabile;
- 7. decidere su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- 8. raccogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- 9. essere responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- 10. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- 11. decidere l'ammontare della quota associativa annuale;
- 12. adottare, in generale, tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione ed al corretto funzionamento dell'Associazione;
- 13. il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro unico previsto dal Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Il Presidente

- 1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Consiglio Direttivo può destituire il Presidente a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- 3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, almeno una volta all'anno, e del Consiglio Direttivo almeno sei volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Svolge l'attività amministrativa sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e, comunque, entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Presidente decade dalla sua carica per dimissioni presentate al Consiglio Direttivo, per revoca da parte dell'Assemblea degli associati o per perdita della qualità di associato.

ART. 13 – Direttore dei Servizi

1. Il Direttore dei Servizi viene nominato dal Consiglio Direttivo. Per essere nominato deve essere un associato all'Associazione e deve avere almeno tre anni di esperienza nella stessa come operativo, con abilitazione da soccorritore avanzato 118 Savona.
2. Il Direttore dei Servizi deve dare l'indirizzo tecnico al sodalizio, predisponendo i servizi del quale è responsabile ed il loro funzionamento;
3. Il Direttore dei Servizi:
 - deve proporre al Direttivo l'acquisto delle attrezzature necessarie;
 - può adottare, nell'ambito dei suoi compiti, decisioni della massima importanza che sono inappellabili, e rispondendone davanti al Consiglio Direttivo. Nei casi di gravi mancanze da parte dei Volontari è tenuto ad informare il Consiglio Direttivo;
 - può proporre e gestire i corsi di aggiornamento e la formazione dei Volontari;
 - deve controllare le attitudini dei Volontari in base alle capacità degli stessi;
 - può nominare un aiuto al fine di coadiuvarlo nello svolgimento delle sue mansioni;
 - può decidere su acquisti o spese di ordinaria amministrazione per un valore massimo di € 500,00 senza previo consenso, ma con l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo. Resta necessario, invece, il previo consenso del Consiglio Direttivo per le spese o gli acquisti di ordinaria amministrazione superiori ad € 500,00 e per tutti gli acquisti o spese di straordinaria amministrazione.

Art. 14 – Direttore Sanitario

1. Il Direttore Sanitario è un medico che assume la responsabilità sanitaria dell'Associazione, presiede agli esami degli aspiranti soccorritori, ne cura la formazione e ne firma l'abilitazione;
2. controlla le certificazioni sanitarie dei Volontari;
3. controlla l'avvenuta sanificazione dei mezzi, la funzionalità e la scadenza dei presidi medici;
4. è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

4. Solo in caso di necessità può essere provvisoriamente di gestione, sottoponendoli a delibera del Consiglio l'incarico nella seduta successiva e comunque, entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia incapacitato nell'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Presidente decade dalla sua carica per dimissioni presentate al Consiglio Direttivo, per revoca da parte dell'Assemblea degli associati o per perdita della qualità di associato.

Art. 13 - Direttore dei Servizi

1. Il Direttore dei Servizi viene nominato dal Consiglio Direttivo. Per essere nominato deve essere un associato all'Associazione e deve avere almeno tre anni di esperienza nella stessa come operatore, con qualificazione da soccorritore avanzato I & II Savona.
2. Il Direttore dei Servizi deve dare l'indirizzo generale e l'indirizzo, predisponendo i servizi del quale è responsabile ed il loro funzionamento.
3. Il Direttore dei Servizi:
 - deve proporre al Consiglio i rapporti delle varie commissioni necessarie;
 - può adottare, nell'ambito del suo compito, decisioni della massima importanza che sono inappellabili e risponde direttamente al Consiglio Direttivo. Nei casi di gravi mancanze da parte dei Volontari è tenuto ad informare il Consiglio Direttivo;
 - può proporre e gestire i corsi di aggiornamento e la formazione dei Volontari;
 - deve controllare le attività dei Volontari in base alle capacità degli stessi;
 - può nominare un aiuto al fine di coadiuvare nello svolgimento delle sue mansioni;
 - può decidere su acquisti o spese di ordinaria amministrazione per un valore massimo di € 500,00 senza previa consultazione con l'obbligo di dare preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo. Senza necessità, invece, il grave compito del Consiglio Direttivo per le spese e gli acquisti di ordinaria amministrazione superiori ad € 500,00 e per tutti gli acquisti o spese di straordinaria amministrazione.

Art. 14 - Direttore Sanitario

1. Il Direttore Sanitario è un medico che assume la responsabilità sanitaria dell'Associazione, presiede agli esami degli aspiranti soccorritori, ne cura la formazione e ne firma l'abilitazione.
2. Controlla le certificazioni sanitarie dei Volontari.
3. Controlla l'assistenza sanitaria dei soccorsi in emergenza e la scadenza dei posti medici.
4. È nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica un anno.

ART. 15 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima seduta, eleggerà il proprio Presidente; le deliberazioni sono prese a maggioranza. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su un apposito libro.
3. Il Collegio dei Probiviri può intervenire, anche senza richiesta degli interessati, sui fatti o sugli eventi a cui ha assistito o dei quali è venuto a conoscenza.
4. Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari e relativi al rigetto della domanda di ammissione all'associazione, adottati dal Consiglio Direttivo, su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili.
5. Il Collegio di Probiviri decide sulle controversie e sul mancato rispetto dello Statuto o dei regolamenti dell'associazione da parte dei soci ordinari e volontari.
6. Il Collegio dei Probiviri delibera, altresì, sulle controversie tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi;
7. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte senza regole di procedura, ma nel rispetto dei principi del contraddittorio e comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

ART. 16 - Organo di controllo

1. L'Assemblea degli associati provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può

- Agencia
Savona

- esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 18 - Risorse

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione.

ART. 19 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

esecutive, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti
esecuta sempre di monarca dell'Assemblea delle finalità civiche
solidaristiche e di unità sociale avuto particolare riguardo alle
disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

Intesa che il bilancio sociale, bilancio e rendano nei casi previsti dall'art. 14
del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui
al presente articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del
monitoraggio svolto dal o dai organi di controllo.

Il piano di controllo può in qualsiasi momento essere sottoposto ad ispezione e
di controllo e a tal fine può chiedere la manifestazione delle attività sull'andamento
delle operazioni sociali o su determinati aspetti.

Art. 17 - Organo di Revisione legale dei conti

1. Il nominato solo nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. È formato
in caso di nomina da un revisore legale dei conti o da una società di revisione
legale iscritta nell'apposito registro e la funzione non sia attribuita
all'Assemblea all'Organo di Controllo o al presidente articolo.

2. L'associazione tra le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento
e lo svolgimento della propria attività da parte dei suoi organi associativi,
contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendere
contabili, attività di raccolta fondi, nonché attività di cui all'articolo
5 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra attività ammessa ai sensi del D. Lgs.
117/2017 e della normativa vigente.

3. L'Associazione si dota di apposito organo composto stabilito dal Consiglio
Direttivo e intestato all'Associazione.

Art. 18 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal
D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato
dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si
riferisce il consuntivo. Il presente articolo è applicabile all'Assemblea il Consiglio Direttivo
procede all'adempimento di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il bilancio sociale e strumentale delle
attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione
di bilancio o in un'appendice in calce al rendiconto per cassa o nella nota
integrativa al bilancio.



ART. 20 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 21 – Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 – Rapporti di lavoro

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea degli associati può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 24 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci n. 01/2021, in data 14 marzo 2021.

IL SEGRETARIO

Paonessa Mattia

Paonessa Mattia

IL PRESIDENTE

Fasce Elisa

Fasce Elisa

UFFICIO TERRITORIALE DI ALBENGA

Registrato il 16 GIU. 2021 n° 1267

Serie 3 col pagamento di Euro



Il funzionario incaricato

IL FUNZIONARIO
Lauretta Baglio

ART. 23 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento del patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 47 del D.Lgs. 11/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, al ente del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea degli associati o, in mancanza, alla Fondazione dalla sociale.

ART. 24 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, della relativa norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea degli associati può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli organi organizzativi più particolari.

ART. 24 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea del 2021 n. 01/2021, in data 14 giugno 2021.

IL PRESIDENTE
Eusebio Elisa

IL SEGRETARIO
Paolona Maria